

Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 del Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 23/2019 – testo coordinato ufficiale) e del Decreto di modifica e integrazione del Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 18/2020, 19/2020, 13/2022, 14/2026) previa approvazione del Sindaco, il gestore del porto comunale di Isola ha adottato le seguenti

Condizioni generali

per un traffico sicuro e la manutenzione dell'ordine nel porto comunale di Isola

I. NORME INTRODUTTIVE

Articolo 1 (gestione)

- (1) Le Condizioni generali per un traffico sicuro e la manutenzione dell'ordine nel porto comunale di Isola (nel testo a seguire: Condizioni generali) sono adottate in conformità alle seguenti disposizioni:
 - il Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 62/16 – testo coordinato ufficiale, 41/17, 21/18 – Sigla: ZNOrg, 31/18 – Sigla: ZPVZRZECEP, 18/21, 21/21 – rett. nel 76/23),
 - la Legge sulle acque (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 67/02, 2/04 – Sigla: ZZdrI-A, 41/04 – Sigla: ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – Sentenza CC, 78/23 – Sigla: ZUNPEOVE e 52/24 – Sentenza CC),
 - la Legge sulla pesca marittima – nel testo a seguire ZMR-2 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 115/06, 76/15, 69/17, 44/22 e 56/25),
 - la Legge sulle assicurazioni obbligatorie nel settore dei trasporti – nel testo a seguire ZOZP (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 93/07 – testo coordinato ufficiale, 40/12 – Sigla: ZUJF, 33/16 – Sigla: PZ-F, 41/17 – Sigla: PZ-G e 45/24),
 - il Decreto sul porto comunale di Isola – nel testo a seguire: Decreto (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 23/2019 – testo coordinato ufficiale),
 - Decreto di modifica e integrazione del Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 18/2020, 19/2020, 13/2022 e 14/2026),
 - l'Ordinanza sulla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 50/23),
 - l'Ordinanza sulla vigilanza del traffico marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/10, 26/12, 84/15 e 104/25),
 - il Regolamento sulle condizioni di svolgimento del traffico marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 72/01, 107/03, 22/05, 66/05, 22/07 e 69/12),
 - il Regolamento sulle condizioni per la sicurezza della navigazione nel porto e per l'ormeggio sicuro delle imbarcazioni. (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 62/25),
 - il Regolamento sulle imbarcazioni e sui corpi galleggianti (Gazzetta Ufficiale della RS n. 25/08, 3/10 e 6/18).
- (2) Le Condizioni generali si applicano a quella parte del porto comunale di Isola, che è gestita, in conformità all'articolo 3 del Decreto sul porto comunale di Isola, dal servizio pubblico di rilevanza economica di cui dal primo al quinto punto del quinto comma

dell'articolo 4 del Decreto, e cioè dall'azienda pubblica Javno podjetje Komunalna Izola d.o.o. – Azienda pubblica Komunalna Isola S.r.l.

- (3) Le Condizioni generali sono vincolanti per tutti gli utenti del porto, delle infrastrutture e dei servizi portuali e per tutte le altre persone, imbarcazioni, natanti e vetture che si soffermano all'interno dell'area del porto comunale.
- (4) Le singole parti del porto comunale di Isola e la loro estensione di superficie di terraferma e di mare sono definite nel Decreto sul porto comunale di Isola.

Articolo 2

(dimensioni e finalità del porto comunale di Isola)

- (1) Le disposizioni delle presenti Condizioni generali che si riferiscono all'ormeggio, agli ormeggi delle imbarcazioni ovv. all'utente dell'ormeggio, si applicano in senso anche alla zona di ancoraggio, all'ancoraggio delle imbarcazioni e all'utente di tale zona, se si tratta di ancoraggio nella superficie di mare del porto comunale.
- (2) Le disposizioni delle presenti Condizioni generali che si riferiscono all'utente si applicano in senso anche alla persona fisica o giuridica, che si avvale saltuariamente dei servizi del porto, ma non si avvale dell'ormeggio.
- (3) L'utente può utilizzare il porto comunale per altre destinazioni d'uso e per le attività commerciali, di ristorazione, per le manifestazioni, le riprese fotografiche e cinematografiche, le gare, la pubblicità ecc., ma solo previo consenso scritto del gestore o degli altri organi competenti, a seconda del tipo di attività e dalla durata di uso del porto comunale per altre destinazioni d'uso.

Articolo 3

(termini e abbreviazioni usati, definizione delle categorie e del tipo dei natanti agli ormeggi del porto)

- (1) I termini utilizzati nelle presenti Condizioni generali hanno lo stesso significato loro attribuito dal Decreto. I termini utilizzati nelle presenti Condizioni generali che non sono definiti nel Decreto hanno il significato loro attribuito dalla normativa vigente in materia di navigazione marittima.
- (2) Categorie degli ormeggi:
 - l'ormeggio giornaliero è destinato a imbarcazioni ormeggiate per un periodo breve fino a 7 (sette) giorni, e cioè durante la visita turistica della città di Isola,
 - ormeggio a tempo determinato è una tipologia di ormeggio destinata all'attracco delle imbarcazioni degli utenti con residenza permanente nel Comune di Isola, per un periodo fino a dodici (12) mesi, con possibilità di rinnovo,
 - l'ormeggio comunale è un tipo di ormeggio nell'area del porto locale, destinato agli utenti con residenza permanente nel Comune di Isola destinato all'ormeggio di imbarcazioni per uso privato. L'ormeggio comunale può essere assegnato esclusivamente alle persone fisiche,
 - l'ormeggio destinato ai pescatori è un ormeggio per imbarcazioni da pesca e per le imbarcazioni adibite alla maricoltura,
 - l'ormeggio destinato a scopi commerciali è un ormeggio destinato alle imbarcazioni che svolgono altre attività di interesse economico legate al mare quali trasporto dei passeggeri, il servizio di ristorazione a bordo, le ricerche del mare, le opere sottomarine, le immersioni e sim. Non hanno diritto a tale ormeggio le imbarcazioni sportive. Ai sensi del Decreto l'area destinata all'ormeggio di imbarcazioni sportive è il porto turistico - Marina di Isola,

- l'ormeggio per imbarcazioni di particolare finalità è un ormeggio per imbarcazioni, destinate a finalità particolari, quali:
- imbarcazioni ecologiche,
- imbarcazioni di salvataggio,
- imbarcazioni pubbliche,
- imbarcazioni militari.

II. TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'AREA DEL PORTO

Articolo 4 (uso e sicurezza del porto)

- (1) L'utente può utilizzare il porto per l'accesso all'imbarcazione, l'attracco, l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio, l'imbarco e lo sbarco di passeggeri e carico, l'entrata, la partenza, la breve conservazione dell'imbarcazione sulla terraferma, l'accesso e l'uscita con veicoli a motore, l'attuazione di attività commerciali ecc. a propria responsabilità.
- (2) Gli utenti del porto comunale e le altre persone che si trattengono nell'area del porto devono evitare con il proprio comportamento di inquinare l'ambiente.
- (3) È vietato scaricare, depositare o gettare in mare o sulla via navigabile, rifiuti, oggetti o sostanze che potrebbero inquinare l'aria, il mare o la costa.
- (4) È vietato inquinare l'aria con l'eccessiva emissione di fumo, fuliggine e gas di vario tipo oltre il limite consentito.
- (5) Nell'area del porto e sui natanti è vietata l'accensione di fuochi incontrollati all'aperto.
- (6) Il rifornimento di carburante dei natanti deve essere eseguito soltanto nei serbatoi installati ossia, nel caso in cui si tratti di motori fuoribordo, nei contenitori di sicurezza omologati.
- (7) Le imbarcazioni danneggiate, arenate o affondate che potrebbero provocare un inquinamento o pregiudicano la sicurezza della navigazione vanno rimosse. Nel caso in cui il proprietario non provveda a rimuovere la propria imbarcazione, la stessa sarà rimossa dal gestore con spese a carico del proprietario.

Articolo 5 (deposito rifiuti, pulizia e manutenzione)

- (1) La rimozione dei rifiuti e dei liquidi di scarico dalle imbarcazioni avviene a cura del gestore che ha l'obbligo di provvedervi in modo da collocare appositi recipienti o contenitori opportunamente contrassegnati nei luoghi debitamente contrassegnati e adibiti, garantendo allo stesso tempo un asporto regolare dei rifiuti e dei liquidi di scarico.
- (2) La pulizia delle reti, degli impianti e delle attrezzature da pesca è consentita solo nell'area del porto comunale in modo da non inquinare il mare e la superficie di terraferma.
- (3) La pulizia, il lavaggio, la verniciatura e la raschiatura della chiglia delle imbarcazioni sono consentiti solamente nell'apposito spazio per la manutenzione all'esterno del porto comunale a seconda delle regole in vigore per la zona in questione.

Articolo 6 (obblighi degli utenti del porto comunale)

- (1) Nell'ormeggiare le proprie imbarcazioni gli utenti devono osservare le istruzioni impartite loro dal gestore.

- (2) Gli utenti devono procedere nel rispetto degli articoli 28, 29 e 30 del Decreto.
- (3) I posti di ormeggio devono essere muniti di attrezzature di ormeggio, e cioè:
 - la boa di ormeggio, nel caso in cui il gestore consenta di ormeggiare all'interno dell'area di ancoraggio,
 - il corpo morto, la catena, il parabordo, il gavitello ancorato con corda, catena o cavo che corre tra il corpo morto e la banchina, sistemati sulla superficie del mare,
 - la catena dell'ancora, il parabordo e il gavitello ancorato con corda o catena, sistemati sulla superficie del mare,
 - l'anello, la catena o la bitta sistemati sulla superficie di terraferma.
- (4) I modi di ormeggiare sono: ormeggio effettuato a mezzo di due, tre o quattro cavi, ormeggio di fianco, doppino, ormeggio alla boa.
- (5) Nell'ormeggiare la propria imbarcazione l'utente deve rispettare le altre imbarcazioni già ormeggiate, mantenere una distanza di sicurezza sufficiente dagli altri mezzi nautici, le istruzioni del gestore in merito alla modalità di ormeggio e provvedere a non ostacolare la navigazione delle altre unità.

Articolo 7

(obblighi degli utenti del porto comunale)

- (1) Le imbarcazioni devono essere fissate adeguatamente ai supporti previsti a tale scopo, utilizzando ormeggi di adeguata resistenza. Tale responsabilità incombe sull'utente. L'imbarcazione deve essere dotata di appropriati parabordi in numero adeguato.
- (2) In caso di maltempo l'utente ha l'obbligo di fissare le cime d'ormeggio e qualora necessario, di posizionare parabordi aggiuntivi e rafforzare gli ormeggi.
- (3) Le cime d'ormeggio non devono ostacolare la navigazione delle altre imbarcazioni.

Articolo 8

(obblighi degli utenti del porto comunale)

Su ordine del gestore, l'utente deve consentire a un'altra unità di disporsi a fianco del suo mezzo nautico (ormeggio di fianco), qualora ciò si rendesse necessario a tutela della sicurezza nel porto comunale. L'utente ha l'obbligo di prendere ovv. legare al proprio mezzo le cime d'ormeggio dell'altra imbarcazione.

Articolo 9

(obbligo di assicurazione)

- (1) Gli impianti e le attrezzature portuali devono essere assicurati dal gestore contro la responsabilità dei danni arrecati a persone o cose.
- (2) Ai sensi del Codice marittimo, della Legge sulle assicurazioni obbligatorie nel traffico, del Decreto sul porto comunale e delle Condizioni generali, gli utenti degli ormeggi sono tenuti ad assicurare obbligatoriamente le proprie imbarcazioni contro la responsabilità per i danni arrecati ad altre persone, imbarcazioni, alle rispettive attrezzature o all'infrastruttura portuale.
- (3) L'utente dell'ormeggio e dell'imbarcazione risponde di tutti i danni patrimoniali arrecati ad un'altra persona, imbarcazione, alle rispettive attrezzature o all'infrastruttura portuale.

III. POSTI DI ORMEGGIO, ORMEGGI E ANCORAGGIO

Articolo 10 (diritto d'uso dell'ormeggio)

- (1) Il gestore assegna all'imbarcazione un posto di ormeggio, a seconda della possibilità, dell'assetto e delle condizioni del porto comunale, tenendo conto della disponibilità dei posti di ormeggio, della lunghezza, larghezza, forma, pescaggio, materiale e destinazione d'uso delle imbarcazioni, e predispone il progetto di sistemazione e delle condizioni ovv. del catasto del porto.
- (2) Se necessario, per assicurare posti di ormeggio sicuri il progetto catastale può essere modificato; tali modifiche si effettuano sulla base delle possibilità tecniche e delle esigenze del gestore.

Articolo 11 (cambio dell'area del porto comunale)

- (1) Il gestore può ordinare il cambio temporaneo del posto d'ormeggio, ma può anche essere lui stesso a effettuare tale cambio, dandone immediata comunicazione all'utente, qualora durante la gestione del porto ciò dovesse rendersi necessario per cause di forza maggiore o per altre cause impreviste che potrebbero compromettere la sicurezza della navigazione e delle imbarcazioni.
- (2) Il gestore provvede al ripristino della situazione precedente al momento in cui i rischi e le necessità indicati nel primo comma del presente articolo cessano di sussistere.

Articolo 12 (manutenzione dell'infrastruttura portuale)

- (1) Le strutture di ormeggio sistemate sulla superficie di terraferma, sul molo galleggiante e sul fondo del mare (bitte, catene, cavo del corpo morto collegato ad una cima che corre fino alla banchina, boe) vengono sistemate e mantenute dal gestore.
- (2) I dispositivi usati per ormeggiare l'imbarcazione (cavi d'ormeggio, parabordi) vanno sistemati e mantenuti a spese dell'utente, nel rispetto delle norme e sotto la sorveglianza del gestore.
- (3) Nel caso in cui l'utente danneggi, intenzionalmente o per negligenza, i punti fissi di ormeggio, sistemati e mantenuti dal gestore, si ritiene responsabile del danno provocato.
- (4) Per il danno indicato al comma precedente l'utente è tenuto a pagare al gestore le spese di riparazione.

Articolo 13 (manutenzione dell'infrastruttura portuale)

Le dimensioni, la forma e il peso dei corpi morti, le dimensioni e la forma dei cavi d'ormeggio, nonché la forma e la grandezza dei parabordi e dei gavitelli vengono definiti dal gestore ad hoc, di caso in caso. Il gestore ha poi l'obbligo di garantire la piena funzionalità delle attrezzature e provvedere, in quanto necessario, a ripristinare le stesse.

Articolo 14
(cagionamento di danni)

Il gestore non si assume alcuna responsabilità per gli articoli di ormeggio e sicurezza dell'imbarcazione.

Articolo 15
(divieti nell'uso del porto)

- (1) Nel porto non è ammesso l'ormeggio e l'approdo di imbarcazioni per le quali è stato constatato che non hanno ottenuto il necessario consenso da parte del gestore, che non hanno un contratto valido, che non sono state sottoposte a manutenzione, che non hanno provveduto a pagare l'ormai scaduto corrispettivo per l'uso dell'ormeggio, che non sono munite di un valido permesso di navigazione, anche se dovrebbero esserlo, e non hanno una copertura assicurativa. Fanno eccezione solo le imbarcazioni che usufruiscono dell'ormeggio giornaliero ai fini dell'ottenimento del permesso di navigazione e in casi di forza maggiore (salvataggio delle persone, malattia dei membri dell'equipaggio, temporali e sim.).
- (2) In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma precedente il gestore rilascia al trasgressore un ammonimento (orale o scritto) e impone il termine entro il quale porvi rimedio come definito dal Decreto.
- (3) Qualora il trasgressore occupi con il proprio natante, veicolo o altro oggetto qualsiasi punto della superficie di terraferma dell'area portuale senza aver ottenuto il consenso dal gestore, ha l'obbligo di porre rimedio a tale violazione ottemperando alla richiesta del gestore.
- (4) Nel caso in cui alle trasgressioni indicate al comma precedente non va posto rimedio entro il termine stabilito, il gestore informa l'autorità di vigilanza competente, come definito dal Decreto, il quale ordina l'immediata rimozione forzata dell'imbarcazione, del veicolo o di un altro oggetto e se necessario da notizia del proprio provvedimento all'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia.

Articolo 16
(quiescenza dello status di utente dell'ormeggio)

- (1) Gli utenti che per ragioni motivate non usufruiscano dell'ormeggio per un periodo più lungo, il quale va da sette giorni fino a e non oltre 6 mesi possono richiedere la quiescenza dello status di utente.
- (2) La quiescenza dello status di utente rende possibile l'assegnazione dell'ormeggio ad altro utente in conformità alle disposizioni del Decreto.

Articolo 17
(obblighi degli utenti)

Sono tenuti a provvedere alla custodia dell'imbarcazione ormeggiata nel porto l'utente dell'ormeggio o il custode dell'imbarcazione, delegato dall'utente con delega scritta per il periodo della propria assenza. Su richiesta del gestore spetta a essi adottare immediatamente i provvedimenti necessari per proteggere l'imbarcazione ovv. per prevenire eventuali danni.

IV. ATTREZZATURA DA PESCA

Articolo 18

(modalità di conservazione delle attrezzature da pesca)

- (1) Le reti e le attrezzature da pesca vanno conservati negli appositi locali e negli stabili sistemati in modo unitario.
- (2) Le reti e le attrezzature da pesca vanno conservati in modo da non compromettere l'immagine del porto e ostacolare gli altri utenti del porto.

Articolo 19

(luogo destinato alla manutenzione e alla conservazione)

- (1) La pulizia, l'asciugamento e la manutenzione delle attrezzature da pesca vanno effettuate nei punti del porto destinati ai pescatori e nei punti stabiliti dal gestore.
- (2) Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo non devono inquinare il porto.

Articolo 20

(limitazione della responsabilità)

Il gestore non è responsabile dei danni, furti e scambi delle attrezzature e degli attrezzi da pesca nell'area del porto.

V. ACQUISIZIONE DEL DIRITTO ALL'ORMEGGIO E ASSEGNAZIONE DELLO STESSO

Articolo 21

(richiesta di assegnazione dell'ormeggio)

- (1) Il richiedente che vuole acquisire l'ormeggio deve inoltrare domanda su apposito modulo. Ciò non vale per l'acquisizione degli ormeggi giornalieri. Le domande per gli ormeggi permanenti sono trattate conformemente alla Legge sul procedimento amministrativo generale della Repubblica di Slovenia (*SLO: Zakon o splošnem upravnem postopku*).
- (2) Il richiedente che è già proprietario di un'imbarcazione registrata deve indicare nella domanda per l'acquisizione dell'ormeggio permanente i dati relativi alla stessa ovv. integrare la domanda con tali dati al momento di acquisto dell'imbarcazione.

Articolo 22

(definizione delle aree degli ormeggi per le singole categorie e tipi di imbarcazioni)

- (1) In conformità all'articolo 3 del Decreto sono previsti nelle singole aree del porto ormeggi permanenti e temporanei.
- (2) Nel caso in cui in una delle aree indicate in precedenza un ormeggio risulti libero, questo può essere assegnato solamente all'imbarcazione adeguata alla destinazione d'uso dell'area e avente determinate dimensioni. Fanno eccezione i casi di quiescenza dell'uso dell'ormeggio: durante tale periodo il gestore si riserva la facoltà di assegnare in locazione gli ormeggi temporaneamente inutilizzati per uso temporaneo.

Articolo 23
(parti della richiesta)

- (1) Gli interessati all'acquisizione dell'ormeggio, tranne gli interessati all'ormeggio giornaliero, devono inoltrare le rispettive domande utilizzando il prescritto modulo o servendosi di un altro documento trasmesso in forma scritta.
- (2) Al momento del recapito della domanda scritta il gestore rilascia all'interessato un attestato scritto e il numero di evidenza della richiesta.
- (3) Il registro dei richiedenti, tenuto dal gestore, è suddiviso in base al tipo di ormeggio ovv. alla rispettiva destinazione d'uso (ormeggio comunale, destinato ai pescatori, destinato a scopi commerciali, per imbarcazioni destinate a fini particolari, ormeggio temporaneo).
- (4) L'informazione in merito alla posizione attualmente occupata nella graduatoria può essere ottenuta direttamente, presentandosi muniti di un documento d'identità, sulla pagina web oppure inoltrando della domanda scritta a mezzo di plico postale raccomandato.
- (5) L'evidenza relativa alla posizione del richiedente nella graduatoria è consultabile esclusivamente mediante il numero progressivo assegnato alla domanda, senza indicazione dei dati personali del richiedente.

Articolo 24
(procedimento di acquisizione dell'ormeggio a tempo determinato e ormeggio giornaliero)

- (1) In conformità al Decreto e alle presenti Condizioni generali, gli interessati all'acquisizione dell'ormeggio nella durata di oltre sette (7) giorni, devono stipulare con il gestore il contratto sull'assegnazione dell'ormeggio temporaneo a tempo determinato. Il contratto deve contenere:
 - nome e cognome della persona fisica,
 - data dell'utenza dell'ormeggio,
 - tipo di ormeggio e categoria dell'imbarcazione,
 - matricola dell'imbarcazione,
 - assicurazione idonea dell'imbarcazione,
 - prezzo totale e altre parti necessarie alla stipula legittima del contratto.
- (2) L'assegnazione di un ormeggio giornaliero è ammessa solamente nel caso in cui il porto disponga degli spazi di ormeggio necessari. Ne decide il gestore del porto comunale di Isola.
- (3) Gli utenti degli ormeggi giornalieri che ai sensi delle presenti Condizioni generali non sono tenuti a stipulare l'apposito contratto, usufruiscono dell'ormeggio giornaliero in base ai dati personali e ai dati dell'imbarcazione e dei passeggeri inoltrati al gestore.

Articolo 25
(diritto di precedenza all'ormeggio permanente)

- (1) La precedenza nell'assegnazione dell'ormeggio spetta agli organi amministrativi per le rispettive imbarcazioni di servizio e altresì alle persone giuridiche e fisiche che svolgono la professione di pescatori, o altra attività commerciale legata al mare o la persona giuridica o fisica, proprietaria di una tradizionale imbarcazione in legno nella parte del porto locale che gode del particolare regime per l'aspetto della città e in conformità alle disposizioni del Decreto, qualora nel porto sia previsto un posto d'ormeggio adeguato a tale scopo. Secondo le disposizioni del Decreto, i soggetti e gli organi succitati devono svolgere un'attività registrata nel Comune di Isola e risiedervi permanentemente.

- (2) Ai pescatori professionisti e agli esercenti attività economiche connesse al mare tale precedenza spetta a condizione che presentino la valida Licenza di pesca ovvero le altre licenze per l'esercizio dell'attività sul mare, rilasciate dai rispettivi organi statali o dalle altre autorità competenti, e a condizione che tengano il giornale di bordo, come stabilito nell'Ordinanza sul monitoraggio delle catture e sulla vendita dei prodotti della pesca.

Articolo 26

(divieto di trasferimento del diritto all'uso dell'ormeggio)

- (1) Il diritto all'uso dell'ormeggio non è trasferibile ad altre persone fisiche o giuridiche.
- (2) Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai casi di acquisizione del diritto all'ormeggio tramite eredità dell'imbarcazione o tramite atto giuridico tra eredi del primo ordine di eredità.

Articolo 27

(procedimento di acquisizione dell'ormeggio permanente)

- (1) Se il porto dispone di un ormeggio permanente libero, il gestore procede all'assegnazione dello stesso e ne informa l'utente a procedimento concluso con relativo atto amministrativo.
- (2) L'ormeggio libero viene assegnato all'utente che risulta primo sulla graduatoria degli ormeggi non assegnati.
- (3) Il gestore propone all'utente l'ormeggio disponibile in base alla propria decisione. L'offerta viene fatta sotto forma di proposta del contratto con richiesta di inoltro della documentazione in conformità al Decreto e alle presenti Condizioni generali.
- (4) Se il richiedente di cui al comma precedente del presente articolo non ritira la proposta recapitata personalmente nel termine di quindici giorni, o se non stipula il contratto sull'assegnazione dell'ormeggio nel termine di cui al contratto, che non deve essere più corto di otto e più lungo di 60 giorni, o se risulta che il richiedente non è reperibile all'indirizzo indicato nella richiesta di assegnazione dell'ormeggio, lo stesso perde la posizione nella graduatoria nel termine legittimo. L'ormeggio disponibile si assegna all'utente successivo sulla graduatoria.
- (5) Il diritto della graduatoria non cessa se l'ormeggio disponibile non è conforme alla richiesta dell'utente, questi ne deve informare per iscritto il gestore.

Articolo 28

(obblighi dell'utente)

Ogni anno ovv. su invito del gestore gli utenti degli ormeggi hanno il dovere di presentare la fotocopia del documento d'identità valido, la valida polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni arrecati a cose o persone, e informare il gestore in merito alle disposizioni degli articoli del settimo comma dell'articolo 28 del Decreto. Se entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito l'utente ometta di presentare i documenti di prova richiesti, si ritiene che egli abbia rinunciato al diritto all'ormeggio.

VI. CONTRATTO CONCLUSO TRA IL GESTORE DEL PORTO E L'UTENTE

Articolo 29

(attestati da allegare alla richiesta di acquisizione dell'ormeggio)

- (1) Alla conclusione del contratto di ormeggio, l'utente dell'ormeggio deve esibire in visione al gestore i seguenti documenti:
 - documento d'identità valido,
 - certificato rilasciato dall'Unità Amministrativa, attestante la residenza permanente continuativa nel Comune di Isola per un periodo di cinque (5) anni (in caso di stipula del contratto per l'ormeggio comunale),
 - versione originale del registro delle imbarcazioni,
 - valido permesso di navigazione,
 - polizza assicurativa regolarmente stipulata contro la responsabilità per danni su oggetti e persone.
- (2) L'utente è tenuto a consegnare le fotocopie di detti documenti al gestore.

Articolo 30

(contenuto del contratto)

- (1) La stipulazione del contratto tra il gestore e l'utente è possibile solo nei casi in cui l'imbarcazione sia registrata, provvista del valido permesso di navigazione e della valida assicurazione contro danni arrecati a cose o persone.
- (2) Tutti i tipi di contratto d'ormeggio devono essere conformi alle disposizioni del Decreto e delle presenti Condizioni generali e devono contenere, oltre ai dati personali completi delle parti contraenti, anche le seguenti informazioni:
 - dati sull'utente, il proprietario ovv. i proprietari dell'imbarcazione e i dati sulle rispettive quote di proprietà,
 - definizione dei diritti e degli obblighi reciproci,
 - periodo di durata del rapporto contrattuale,
 - ubicazione all'interno del porto, tipo di ormeggio e numero del posto d'ormeggio ovv. il contrassegno dell'imbarcazione che emerge dal catasto degli ormeggi,
 - dati precisi sull'imbarcazione registrata tra cui le rispettive dimensioni, i materiali con cui è costruita e la rispettiva destinazione d'uso,
 - richiesta di scambiarsi informazioni reciproche sui dati giuridicamente rilevanti che emergono dalle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto e dalle presenti Condizioni generali,
 - obbligo di stipulare l'assicurazione contro la responsabilità civile del gestore o proprietario ovv. proprietari dell'imbarcazione,
 - regolazione dei rapporti reciproci in caso di sostituzione dell'imbarcazione di cui nel Decreto,
 - norme sul pagamento della tassa d'ormeggio e accettazione degli obblighi da parte dell'utente in seguito ad ogni cambio della tariffa,
 - norme sul divieto di cagionare danni agli impianti o manufatti portuali o alle altre imbarcazioni ovv. norme sulle altre responsabilità civili,
 - disposizioni che stabiliscono l'obbligo dell'utente a provvedere alla manutenzione della propria imbarcazione nel rispetto delle norme di sicurezza della navigazione, ma anche al fine di evitare che essa costituisca pericolo per le altre imbarcazioni ormeggiate nell'area portuale, proprietà o persone, e che appaia indecorosa,

- dichiarazione resa dall'utente con cui asserisce di essere a conoscenza delle prescrizioni del Decreto e delle Condizioni generali nonché delle possibili sanzioni per le ipotesi di violazione del contratto, delle Condizioni generali e del Decreto, tra cui la possibilità di rimozione forzata dell'imbarcazione dall'area portuale.

Articolo 31 (altre disposizioni stabilite dal contratto)

Nel contratto devono essere indicate anche le seguenti disposizioni di avvertimento:

- il tempo e la modalità di pagamento dell'uso del singolo ormeggio,
- i casi in cui il contratto cessa,
- che l'imbarcazione non deve essere ormeggiata al di fuori dall'area stabilita nel contratto,
- che il gestore non risponde dei danni all'imbarcazione, insorti se il gestore dovesse rimuovere l'imbarcazione dalla superficie di mare del porto a causa di violazione delle disposizioni del Decreto e delle Condizioni generali da parte dell'utente,
- che il contratto cessa di essere in vigore se l'utente non provvedere a rimuovere le irregolarità nel termine stabilito o se non prende in considerazione le istruzioni del gestore.

Articolo 32 (attestati scritti da allegare al contratto di assegnazione dell'ormeggio permanente)

- (1) Alla conclusione del contratto per l'assegnazione di un ormeggio permanente, il richiedente che è proprietario o comproprietario dell'imbarcazione, deve presentare prove documentali attestanti l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni e il certificato di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni cagionati dal proprietario o dal gestore dell'imbarcazione a terzi o a cose di proprietà di terzi. Se si avvale del diritto di priorità di cui al punto A del nono e del decimo comma dell'articolo 19 del Decreto, il proprietario deve esibire un documento attestante la registrazione della propria attività nel territorio del comune di Isola o la residenza fissa nel comune di Isola.
- (2) La disposizione relativa alla comproprietà di cui al comma precedente non si applica nel caso dell'ormeggio comunale. Prima dell'emissione della decisione di assegnazione dell'ormeggio comunale permanente, il richiedente è tenuto a consegnare al gestore un certificato rilasciato dall'Unità Amministrativa attestante la residenza permanente continuativa nel Comune di Isola per un periodo di cinque (5) anni, nonché la documentazione comprovante la proprietà esclusiva dell'imbarcazione.
- (3) Il richiedente del posto di ormeggio per l'esercizio dell'attività di pesca o di maricoltura deve adempiere agli obblighi di cui nell'articolo 29 delle presenti Condizioni generali ed esibire i seguenti documenti:
 - la licenza di pesca commerciale,
 - l'attestazione comprovante che il natante sia registrato per l'esercizio dell'attività di pesca o di maricoltura,
 - il certificato di registrazione dell'attività nel territorio del comune di Isola o l'attestato di residenza fissa nel comune di Isola in caso che il richiedente sia una persona fisica.
- (4) Il richiedente del posto di ormeggio per lo svolgimento dell'attività commerciale deve adempiere agli obblighi di cui nell'articolo 29 delle presenti Condizioni generali ed esibire i seguenti documenti:

- l'attestazione comprovante che il natante sia registrato per l'esercizio dell'attività che intende svolgere,
- le altre autorizzazioni relative all'esercizio di tale attività commerciali,
- il certificato di registrazione dell'attività nel comune di Isola.

Articolo 33
(imbarcazione sostitutiva)

In caso di sostituzione dell'imbarcazione e a condizione che l'ormeggio usufruito fino ad allora corrisponda alle dimensioni della nuova imbarcazione, il diritto dell'utente all'ormeggio della nuova imbarcazione è regolato con un'appendice al contratto.

Articolo 34
(nullità del contratto)

Il contratto che non risulta stipulato in concordanza con il Decreto e le Condizioni generali, è nullo e si scioglie al momento della constatazione di tale discordanza a seconda del procedimento stabilito nel Codice delle obbligazioni.

VII. TASSE PORTUALI

Articolo 35
(tasse per l'uso del porto)

- (1) Il gestore del porto commisura all'utente le tasse per:
 - l'uso del porto comunale per l'imbarco e lo sbarco del carico, l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, e cioè per ogni passeggero ovv. nella somma stabilita per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata o per le dimensioni dell'imbarcazione (lunghezza ovv. portata dell'imbarcazione), per l'acqua, l'energia elettrica, il ghiaccio, le chiavi meccaniche o elettroniche per l'accesso agli ormeggi e le altre tasse in conformità alle leggi vigenti e agli atti comunali,
 - l'attuazione dell'attività commerciale nella parte di mare o di terraferma del porto comunale,
 - l'utilizzo degli impianti e dell'infrastruttura portuale, degli spazi adibiti alla conservazione, dell'ormeggio in caso di utilizzo temporaneo o permanente degli impianti di ormeggio delle imbarcazioni.
- (2) Il gestore commisura per la tradizionale imbarcazione in legno, il cui proprietario provvede a mantenere l'originale forma, e per l'imbarcazione in legno non tradizionale e non del tipo e della forma originali, una tariffa più bassa dell'ormeggio annuale.
- (3) Il gestore commisura una tariffa più bassa dell'ormeggio annuale per l'imbarcazione all'ormeggio annuale, il cui proprietario ha l'accesso ostacolato alla stessa.
- (4) Le tasse portuali vengono commisurate e pagate una o più volte all'anno, ne decide il gestore nel contratto.
- (5) Il pagamento delle tasse portuali di cui al comma precedente copre anche lo smaltimento dei rifiuti nell'area portuale ai sensi delle modalità prescritte.
- (6) Le imbarcazioni pubbliche usate dagli organi amministrativi e le imbarcazioni utilizzate dal gestore sono esenti dal pagamento delle tasse portuali.
- (7) Le imbarcazioni che si soffermano nel porto comunale per cause di forza maggiore (salvataggio delle persone, morte o malattia delle persone a bordo, assistenza sanitaria alle

persone a bordo, maltempo e altri casi di forza maggiore) sono esenti dal pagamento delle tasse portuali per il periodo in cui il pericolo ovv. le condizioni perdurano.

VIII. OBBLIGHI E DIRITTI DEL GESTORE DEL PORTO

Articolo 36

(obblighi del gestore del porto comunale)

Il gestore del porto comunale ha l'obbligo di:

- provvedere alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature portuali al fine di evitare che essi costituiscano pericolo per la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone e prevenire eventuali danni,
- curare la manutenzione dei moli, delle coste operative, degli spazi su terraferma del porto comunale, degli ormeggi e degli altri impianti e attrezzature portuali,
- notificare agli organi di controllo competenti (Amministrazione marittima, Ispettorato e vigilanza comunale, Centro di allerta, Polizia, Pronto soccorso) le violazioni delle disposizioni di leggi, regolamenti, ordinanze, del Decreto e delle Condizioni generali riguardo all'inquinamento, pericoli, danni verificatisi, infortuni e simile...,
- stabilire le condizioni e le modalità di fruizione delle infrastrutture portuali e dei servizi portuali,
- organizzare il funzionamento del porto in modo da garantire la sicurezza della navigazione in ordine alla rispettiva destinazione d'uso,
- nell'acquatorio del porto rimuovere regolarmente i rifiuti ovv. gli oggetti solidi che costituiscono o potrebbero costituire pericolo per la sicurezza della navigazione,
- essere presente durante la rimozione forzata dell'imbarcazione e prestare aiuto all'esecutore della stessa,
- avvertire i conducenti degli autoveicoli del divieto di sosta nel porto e proporre, se necessario, la rimozione forzata di tali veicoli,
- nel caso in cui per qualsiasi ragione di cui nel Decreto o nelle presenti Condizioni generali, i servizi competenti provvedano alla rimozione dell'imbarcazione o dell'autoveicolo o al suo ricovero presso un deposito, inviare comunicazione scritta al proprietario dell'imbarcazione o dell'autoveicolo, informandolo sul luogo e la data nonché sulle condizioni di ritiro degli stessi,
- se entro il termine di trenta (30) giorni l'utente o il proprietario omette di rispondere all'invito di cui all'alinea precedente, oppure se l'utente o il proprietario è sconosciuto, agire in conformità alle leggi ed alle altre norme,
- avvertire gli utenti se le loro imbarcazioni sono ormeggiate in maniera scorretta, soprattutto nei casi in cui sono previsti maltempo o nei casi in cui le loro imbarcazioni arrecano o potrebbero arrecare danni alle altre unità,
- assicurare la presenza in casi di forza maggiore, adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le misure di sicurezza adeguate, segnalare il fatto ai servizi preposti e fornire aiuto,
- disporre lo spostamento ovv. il cambio dell'ormeggio delle imbarcazioni ormeggiate nel porto e garantire la sicurezza della navigazione,
- affiggere in luogo ben visibile l'orario d'ufficio e l'orario in cui il gestore si trova nel porto nonché informazioni circa la sua reperibilità anche al di fuori dell'orario di d'ufficio e dell'orario di servizio,
- essere reperibile durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio portuale,

- nel caso in cui un'imbarcazione si trovi ormeggiata nel porto comunale senza possedere un valido contratto di assegnazione del posto di ormeggio, deve procedere immediatamente o entro le 24 ore successive alla sua rimozione dal porto. Qualora il gestore non riesca a contattare l'utente, ricorre alla procedura di rimozione forzata dell'imbarcazione in conformità alle disposizioni del Decreto e delle presenti Condizioni generali,
- fornire istruzioni chiare agli utenti in merito all'ormeggio corretto dell'imbarcazione, considerazione dell'ordine del porto comunale,
- verificare, una volta all'anno, che gli utenti degli ormeggi soddisfino tutte le condizioni previste dal Decreto e dalle Condizioni generali.

IX. OBBLIGHI DELL'UTENTE, DEL PROPRIETARIO O DEL CUSTODE DELL'IMBARCAZIONE

Articolo 37

(obblighi dell'utente del porto comunale)

L'utente, il proprietario o il custode dell'imbarcazione è tenuto a:

- rispettare le norme e le istruzioni impartite dal gestore del porto comunale, della guardia comunale e dagli ispettori municipali o dagli ispettori marittimi;
- attenersi alle disposizioni del Decreto, delle Condizioni generali e da quelle previste da ulteriori normative in vigore,
- rispettare le norme e le condizioni impartite dall'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia che stabiliscono le condizioni alle quali/le zone in cui è consentita la navigazione e rispettare la segnaletica presente all'interno del porto comunale,
- attenersi alle disposizioni del contratto di ormeggio e provvedere, entro i termini previsti dalla legge, al pagamento del corrispettivo per l'uso dell'ormeggio e le spese per l'assetto del posto di ormeggio, qualora non provveda da solo a tale assetto sotto la sorveglianza del gestore,
- ormeggiare l'imbarcazione conformemente alle istruzioni del gestore e alle regole marittime sull'ormeggio delle imbarcazioni,
- provvedere alla manutenzione degli ormeggi (specchi d'acqua) e dell'imbarcazione nel rispetto delle norme di sicurezza della navigazione,
- usufruire del porto comunale solamente per le finalità stabilite nel Decreto e nelle presenti Condizioni generali, ovv. per altre finalità con esplicito consenso del gestore o dell'organo comunale preposto,
- ormeggiare l'imbarcazione solamente al posto definito nel relativo contratto,
- durante la navigazione, l'approdo, l'ormeggio, il disormeggio o l'ancoraggio dell'imbarcazione nel porto comunale agire in modo da non mettere a rischio la vita delle persone o incidere sull'ambiente, di non recare danno alle altre imbarcazioni, alle banchine e agli impianti portuali e di non ostacolare il traffico marittimo, l'utilizzo delle coste operative e dei posti d'ormeggio,
- dare immediata notizia al gestore del porto comunale o agli altri servizi competenti di oggetti o sostanze notati sulla via navigabile o all'interno dell'area del porto che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della navigazione o arrecare danni all'ambiente o alle altre imbarcazioni,
- nell'area del porto comunale navigare alla massima velocità di 2 Kn (nodi),

- curare la propria imbarcazione, controllarla regolarmente e legarla correttamente in casi di maltempo o di alta marea,
- pagare regolarmente al gestore i corrispettivi per l'uso dell'area portuale e per altri servizi portuali,
- rispettare tutte le istruzioni e adempiere alle richieste del gestore, attenersi alle altre norme vigenti in tema di assetto del posto di ormeggio e conformare il proprio comportamento nel porto alle disposizioni del Decreto, delle presenti Condizioni generali e delle altre norme di legge vigenti,
- essere sempre reperibile per il gestore, specialmente in caso di previsioni di maltempo,
- ogni anno, alla scadenza della polizza assicurativa dell'imbarcazione, presentare al gestore la prova del rinnovo dell'assicurazione e un documento d'identità valido che attesti la residenza.

X. AZIONI ESPRESSAMENTE PROIBITE

Articolo 38 (azioni proibite)

- (1) L'utente, il proprietario o il custode dell'imbarcazione non devono:
 - gettare nell'acquatorio del porto comunale qualsiasi tipo di rifiuti,
 - eseguire sull'imbarcazione opere che comportano eccessive emissioni nocive (levigatura, verniciatura, laccatura e simile).
- (2) Nel porto comunale è vietato:
 - occupare un posto d'ormeggio in assenza di un contratto d'ormeggio valido, senza alcuna autorizzazione o senza darne notizia al gestore,
 - svolgere qualsiasi attività che possa mettere a rischio l'incolumità delle persone o danneggiare le imbarcazioni oppure l'infrastruttura portuale,
 - depositare rifiuti solidi o liquidi,
 - svolgere qualsiasi attività che contrasti con l'ordine stabilito per il porto comunale,
 - la balneazione e il nuoto,
 - svolgere qualsiasi attività in acqua, sott'acqua, sul fondale marino o sulla terraferma del porto comunale senza il permesso o la conoscenza del gestore,
 - l'immersione, inclusa la pesca subacquea,
 - pescare con le reti,
 - spostare, cambiare o rimuovere le cime di ormeggio, le ancore, le boe, i dispositivi usati per ormeggiare l'altra imbarcazione sott'acqua, tranne se per evitare danni diretti,
 - ostacolare l'accesso ai posti di ormeggio,
 - ormeggiare le imbarcazioni a impianti o oggetti non destinati a tal fine,
 - spostare, cambiare, rimuovere o danneggiare gli impianti e la segnaletica destinata alla navigazione,
 - utilizzare i posti barca nel porto comunale per l'ormeggio di imbarcazioni affondate, arenate, danneggiate o in cattivo stato di manutenzione,
 - collocare ovv. sistemare corpi morti, anelli di ormeggio, bitte, gavitelli e simile senza il consenso scritto del gestore. La rimozione di tali strutture collocate ovv. sistemate è effettuata a spese del trasgressore,
 - pernottare a bordo, salvo in caso di ormeggio giornaliero.
- (3) Le multe previste per le trasgressioni sono contenute nel Decreto, nel Codice marittimo e nella vigente normativa.

XI. DISPOSIZIONI PRELIMINARI E FINALI

Articolo 39

Per quanto non è espressamente specificato dalle presenti Condizioni generali, si applicano le disposizioni del Decreto, delle vigenti leggi e altra normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e il mantenimento dell'ordine nei porti.

Articolo 40

Il gestore ha l'obbligo di informare gli utenti sulla possibilità di prendere visione delle Condizioni generali e consegnare loro, su apposita richiesta, una fotocopia dell'atto.

Articolo 41

(disposizioni che cessano di vigere)

Il giorno dell'entrata in vigore delle presenti Condizioni generali cessano di vigere le Condizioni generali per un traffico sicuro e la manutenzione dell'ordine nel porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 16/2016).

Articolo 42

(completamento delle procedure)

Le richieste di assegnazione dell'ormeggio, di sostituzione dell'imbarcazione e di cambio dell'area portuale, presentate prima dell'entrata in vigore delle presenti Condizioni generali, sono trattate conformemente alle Condizioni generali per un traffico sicuro e la manutenzione dell'ordine nel porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 16/2016).

Articolo 43

(entrata in vigore)

Le Condizioni generali entrano in vigore il giorno della firma e rimangono valide fino alla loro revoca.

N: 3049/2026

Data: 19/6/2026

Direttore
mag. Robi Flego

JAVNO PODJETJE AZIENDA PUBBLICA
KOMUNALA IZOLA
IZOLA, d.o.o. - ISOLA, s.r.l.
①